

---

## REGOLAMENTO DEL CONVITTO

---

### NORME PER L'AMMISSIONE AL CONVITTO

- I.** I genitori (o chi ne fa le veci) degli alunni aspiranti Convittori e semiconvittori devono fare esplicita domanda d'ammissione al Dirigente Scolastico, impegnandosi, con apposito atto, al pagamento della retta convittuale ed a sottostare a tutte le norme che regolano la vita del Convitto ed i rapporti di questo con le famiglie.
- II.** I genitori (o il rappresentante legale del convittore e comunque chi ne esercita la patria potestà) sono tenuti a firmare l'impegnativa di responsabilità, peraltro già formulata dall'Amministrazione dell'Istituto, in cui i responsabili dell'allievo possono autorizzare o vietare che si conceda al convittore il permesso infrasettimanale di uscita dal Convitto e di praticare attività sportive. Nel caso di separazione o di divorzio dei genitori saranno osservate le relative determinazioni del tribunale in ordine all'affidamento.
- III.** Il Consiglio di Istituto, nella seduta annuale in cui si elaborano i criteri generali per l'iscrizione degli alunni alla scuola, indicherà altresì quelli per l'ammissione al Convitto. Costituiscono comunque titolo preferenziale per l'accesso al Convitto:
  - a) la distanza e la difficoltà di collegamento tra l'Istituto e il domicilio della famiglia;
  - b) le disagiate condizioni economiche
  - c) il merito scolastico;
- IV.** Gli alunni già frequentanti il Convitto **devono ogni anno riconfermare l'iscrizione allo stesso entro la data stabilita dal MIUR.**
- V.** Gli alunni vengono ammessi definitivamente al Convitto previa presentazione di certificato di sana e robusta costituzione fisica, rilasciato dagli OO. SS. competenti e/o degli altri certificati prescritti.
- VI.** La retta dà diritto al vitto (tre pasti al giorno), all'alloggio, alle cure infermieristiche dell'infermiere, nonché alla lavatura, stiratura e rammendo degli effetti di corredo.
- VII.** Il pasto è uguale per tutti secondo la tabella dietetica.
- VIII.** La somministrazione di vitto speciale può essere concessa in caso di necessità, previa certificazione del medico di parte.
- IX.** La famiglia dell'alunno convittore è tenuta a versare un deposito nella misura di 50 euro, che può comunque essere modificata dal Consiglio di Istituto. Il predetto deposito rappresenta una cauzione per il risarcimento di eventuali danni arrecati dall'alunno convittore alle strutture o alle suppellettili del Convitto e saranno addebitate sul suo conto personale. Qualora esso non dovesse essere sufficiente a rimborsare il danno cagionato dal proprio figlio, la famiglia è tenuta al pagamento della differenza.
- X.** Le rette del Convitto e del semiconvitto devono essere corrisposte, anticipatamente, nella misura e con le modalità stabilite dal Consiglio di Istituto. Nessuna riduzione di retta può essere accordata per le assenze temporanee, dovute a qualsiasi motivo. È data facoltà al Dirigente Scolastico di allontanare dal Convitto e/o semiconvitto l'alunno la cui famiglia o ente non soddisfi, nei termini prescritti, al pagamento della retta e della quota fissa o deposito.
- XI.** Non è consentita la restituzione delle quote di retta già pagate o maturate. La decisione di un eventuale rimborso spetta al Consiglio di Istituto. In caso di passaggio del convittore ad altro Convitto sarà fatto opportuno conguaglio della retta tra gli Istituti interessati.
- XII.** La famiglia che decide di non rimandare il figlio in Convitto o al semiconvitto nell'anno successivo, deve dare disdetta entro e non oltre il 10 luglio, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.
- XIII.** Ogni convittore deve presentarsi munito del corredo personale (in quantità tale da consentire il cambio).

- XIV.** Il Dirigente Scolastico ha facoltà di dimettere dal Convitto, sentito il parere del personale educativo, in qualunque momento, l'alunno convittore o semiconvittore il cui comportamento sia di nocimento alla vita convittuale.(C.M. 113/71)
- XV.** Possono essere ammessi al Convitto o al semiconvitto, a norma della legge 24/06/88 n.251, soddisfatta la richiesta di alunni interni, alunni frequentanti altri Istituti secondo le modalità previste dalla C.M. 111 del 3 1/03/89.

## **ART.1 - NORME GENERALI**

### **Alunni esterni**

È vietato agli alunni esterni recarsi nei locali del convitto.

### **Alunni Convittori**

1. L'accoglimento in convitto è subordinato all'accettazione delle norme e degli orari contenuti nel regolamento;
2. Gli allievi, per essere ammessi, dovranno presentarsi il giorno stabilito, accompagnati dai genitori, i quali prenderanno visione del regolamento e della camera assegnata ai propri figli;
3. Ogni convittore è responsabile della propria camera e degli arredi. Chi intende cambiare la camera assegnata all'inizio dell'anno, dovrà presentare motivata richiesta scritta al Dirigente scolastico. Tutti i convittori sono responsabili dei locali e degli arredi adibiti ad uso comune. Ogni studente che determini un danno o un guasto alle strutture del convitto deve prontamente comunicarlo alla Direzione. Lo studente è, altresì, responsabile personalmente (o in solido con il compagno o i compagni di stanza) per i danni arrecati all'interno della propria stanza o nei luoghi di uso comune e dovrà provvedere al risarcimento, fatta salva la facoltà del Dirigente Scolastico di adottare provvedimenti disciplinari.
4. È assolutamente vietato fumare nei locali adibiti ad uso collettivo e nelle camere da letto, nonché introdurre bevande alcoliche.
5. Gli allievi devono accertarsi che tutte le luci della camera loro affidata vengano spente, i rubinetti e le finestre chiuse, ogni qual volta il loro utilizzo non sia necessario. L'accesso alle camere da parte degli istitutori deve essere libero in qualsiasi momento. È pertanto vietato chiudere le porte a chiave, durante la permanenza sia diurna che notturna.
6. All'interno del convitto è vietato far uso di apparecchi radio a volume elevato. È tassativamente vietato il loro utilizzo durante le ore notturne e nelle ore dedicate allo studio.
7. Le stanze devono essere sempre pulite e mantenute in ordine: non è consentito affiggere manifesti alle pareti, alle porte e agli armadi. Si raccomanda la costante igiene dei servizi. In nessun caso dovranno essere abbandonati oggetti o biancheria sporca nelle camere. I capi che i ragazzi intendono portare in lavanderia dovranno essere contrassegnati.
8. Durante le ore di studio in camera, considerato il momento di maggior concentrazione e impegno nell'ambito della vita convittuale, gli allievi non potranno lasciare le loro camere. Eventuali richieste dovranno essere fatte prima dell'inizio delle ore di studio.
9. Nessun convittore, comprese le ore di libera uscita può allontanarsi dal convitto senza l'autorizzazione dell'istitutore. Nel caso vi sia l'autorizzazione da parte dei genitori, nelle ore di libera uscita i convittori sono tenuti a comportarsi civilmente ed a non allontanarsi dal centro abitato.
10. La frequenza del convitto è obbligatoria per tutta la settimana; permessi di uscita potranno essere concessi in via eccezionale e dietro richiesta dei genitori. L'allievo che si assenta ingiustificatamente dalle lezioni e dal convitto, per poter essere riammesso dovrà essere accompagnato dai genitori. Non sono ammessi rientri in convitto oltre le ore 9.00. Dopo tale orario, l'ammissione può essere

concessa solo se l'allievo ha partecipato alle attività scolastiche, accompagnato dai genitori con valida giustificazione.

11. Gli allievi devono adottare comportamenti consoni alla decenza e al rispetto della comunità, in particolare devono utilizzare un abbigliamento decoroso (è vietato indossare pigiama, calzoncini, canottiere fuori dal proprio piano adibito alla dormizione).
12. I convittori minorenni possono lasciare il convitto soltanto su richiesta scritta dei genitori o presso la segreteria o di chi ne esercita la patria potestà. La richiesta dovrà pervenire obbligatoriamente via fax presso la segreteria o la sede del convitto con allegata fotocopia dei documenti di identità di uno dei genitori. In caso di impossibilità di trasmissione "richiesta via fax" in via eccezionale può essere ammessa la richiesta per via telefonica.
13. L'uso dei mezzi propri di trasporto per gli alunni Convittori è consentito esclusivamente ai proprietari ed unicamente per il solo tragitto di andata e ritorno dalla residenza alla sede dell'Istituto e viceversa. Tale uso deve essere opportunamente dichiarato e autorizzato dai genitori all'atto dell'ingresso in Convitto. L'Istituto non risponde di eventuali danni arrecati a o da detti mezzi, anche se questi si verificassero nell'ambito dell'Istituto stesso.
14. I convittori sospesi a scuola non potranno soggiornare in convitto.
15. Malattia dei convittori. In caso di indisposizione che renda impossibile la frequenza scolastica, il convittore si recherà in infermeria. Dopo accurata visita da parte dell'infermiera, in caso di riscontro di febbre o altri motivi di malessere, la stessa comunicherà alla famiglia del convittore malato affinché provveda nel più breve tempo possibile al rientro dell'allievo in famiglia. In nessun caso il convittore malato potrà restare in convitto oltre il tempo necessario all'arrivo dei genitori o del tutore legale o di un loro rappresentante delegato, in quanto la struttura convittuale non permette una degenza.
16. Azioni, atti di bullismo, razzismo e blasfemia sono lesive della dignità delle persone, pertanto non ammesse nell'Istituzione Educativa qual è il convitto. Il reiterato mancato rispetto del personale scolastico e di quanto espresso nel presente Regolamento può comportare sanzioni disciplinari, compreso l'allontanamento definitivo del convitto.

L'alunno convittore, presente in Convitto, non può entrare in ritardo alle lezioni e non può assentarsi dalle stesse; qualsiasi deroga deve essere giustificata per iscritto dall'Istituto di turno che contestualmente avvertirà la famiglia.

Non sono ammessi ritardi ripetuti o assenze ingiustificate. L'Istituto Coordinatore potrà sottoscrivere eventuali giustificazioni circa ritardi ed assenze adeguatamente motivate dalle famiglie.

I permessi di uscita anticipata dalle lezioni degli alunni convittori saranno concessi con le stesse modalità degli alunni non convittori; in più i convittori dovranno far controfirmare il permesso dall'Istituto di turno per opportuna conoscenza.

I permessi di uscita pomeridiana, autorizzati per iscritto dai genitori, secondo la normativa vigente per la tutela dei minori, sono concessi dall'Educatore di servizio agli alunni meritevoli e possono essere sospesi dal Dirigente Scolastico o dall'Educatore Coordinatore su segnalazione dell'Istituto di servizio.

L'alunno convittore durante l'orario scolastico non può rientrare in Convitto; eventuali deroghe per casi eccezionali devono essere valutati dall'Istituto di servizio.

Ogni convittore deve:

- a. seguire i consigli del personale educativo
- b. attendere con cura ai suoi doveri scolastici e convittuali

- c. Usare un linguaggio civile e mantenere ovunque un contegno improntato al senso di civismo e di convivenza democratica
- d. Curare costantemente la persona con particolare riguardo all'igiene
- e. usare un abbigliamento consono alla istituzione educativa
- f. rispettare gli altri in un clima di ampia fiducia e lealtà
- g. recarsi a scuola con tutto l'occorrente per seguire agevolmente le lezioni rispettando scrupolosamente gli orari delle attività giornaliere.
- h. recarsi all'aula di studio, durante gli orari stabiliti, con tutto il materiale didattico occorrente

## **ORARIO GIORNALIERO**

### **Sveglia**

Ore 07.15

### **Colazione**

Ingresso in mensa dalle ore 07.30 La mensa chiude alle ore 07.50 (ora in cui cessa anche la distribuzione delle merende) e i convittori all'interno devono concludere entro le ore 08.00.

### **Chiusura diurna del Convitto**

Alle ore 08.15 i ragazzi devono improrogabilmente uscire anche dal Convitto. Da quest'ora fino alle ore 13.20 il Convitto resta chiuso e i convittori non possono entrare se non per cause di forza maggiore giustificate (malattia, chiusura anticipata della scuola, ecc.)

### **Prima Ricreazione e Pranzo**

La prima ricreazione (dalle ore 13.20) comprende anche il pranzo.

### **Studio**

Dalle ore 15.00 alle ore 17.00 e dalle ore 20.00 alle ore 21.00. La ricreazione e la merenda pomeridiana si farà tra le ore 17.00 e le 17.30.

**I convittori frequentano lo studio guidato nelle apposite aule al pianterreno, muniti di tutto l'occorrente necessario per svolgere i propri compiti.**

Ai convittori non è concesso spostarsi tra camere senza autorizzazione dagli educatori in servizio e arrecare disturbo ai compagni, in particolare quando questi ultimi stanno svolgendo studio individuale.

### **Seconda Ricreazione e Cena**

La seconda ricreazione, (dalle ore 19.00 alle ore 20.00), che comprende anche la cena che si svolge dalle ore 19.00 alle ore 19.35, e dalle ore 21.00 alle ore 22.00.

### **Dormizione**

Ogni convittore rientra nella propria camera alle ore 22.00.

**Per nessun motivo sono consentite le docce oltre le ore 22.00. I casi particolari saranno valutati singolarmente.**

### **Ingresso ed uscita dal Convitto**

I permessi di uscita devono essere richiesti di volta in volta all'Istitutore di servizio in ufficio entro le ore 16.00 (con esclusione del periodo del pranzo). Non si accettano richieste telefoniche di uscita.

I permessi di uscita a fine lezioni devono essere perfezionati entro le ore 8,20 del mattino.

I permessi di uscita pomeridiana possono essere sospesi dal Dirigente Scolastico o dall'Istitutore Coordinatore su segnalazione dell'Istitutore di servizio.

Gli alunni, convittori e semiconvittori, devono rientrare in Convitto appena usciti da Scuola.

L'alunno che sia stato assente per malattia più di cinque giorni deve portare un certificato medico per la riammissione in Convitto.

### **NORME E PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI**

#### **Nel Convitto è vietato fumare e detenere alcolici**

Non è consentito far entrare estranei nei locali del Convitto. Tutte le visite devono essere autorizzate dall'Istitutore di servizio. È vietato ai convittori e semiconvittori detenere e usare, nell'ambito del Convitto, veicoli di qualunque genere. Eventuali deroghe potranno essere concesse nel caso di motivate richieste da parte dei rispettivi esercenti la patria potestà o dei medesimi interessati, se maggiorenni, con le quali i richiedenti si assumano ogni eventuale responsabilità connessa alla detenzione e all'uso dei mezzi.

È vietato detenere denaro e oggetti di valore di cui, comunque, l'Amministrazione non risponde.

Ai convittori che mancheranno ai propri doveri o incorrano in mancanze disciplinari nel Convitto, sono applicati, secondo la gravità delle mancanze, i seguenti provvedimenti:

- a) avvertimento verbale
- b) avvertimento scritto, di cui viene data comunicazione anche alla famiglia
- c) sospensione del permesso di uscita pomeridiana
- d) sospensione temporanea dal Convitto
- e) allontanamento dal Convitto.

Le punizioni di cui alle lettere a), b), c) sono inflitte dal Dirigente Scolastico o dall'Educatore Coordinatore; la punizione di cui alla lettera d) inflitta dal Dirigente Scolastico dietro segnalazione degli Istitutori di servizio o del Coordinatore; la

punizione di cui alla lettera e) viene inflitta dal Consiglio disciplinare del Convitto con decisione presa a maggioranza qualificata dei componenti presenti alla seduta.

Prima della irrogazione della punizione di cui alla lettera e), al convittore che abbia commesso l'infrazione, deve essere contestato per iscritto l'addebito mossogli, con l'invito a presentare le sue giustificazioni, anche mediante prove da esibire a suo discarico. Il convittore ha facoltà di essere udito, in contraddittorio, direttamente dal Consiglio al quale sia stato deferito.

## **ART.2 - RAPPORTI CON LE FAMIGLIE**

Il Collegio degli Istitutori promuove periodicamente incontri con le famiglie degli alunni convittori per approfondire le problematiche riguardanti la vita scolastica e convittuale dei ragazzi, al fine di migliorare l'inserimento scolastico, il rendimento e la crescita sociale e civile degli studenti convittori.

Il Dirigente Scolastico, attraverso l'Educatore Coordinatore o altri Educatori a ciò delegati, informa le famiglie del comportamento dei convittori ogni volta che lo ritenga necessario e, di regola ogni trimestre, con una nota sulla condotta e sul profilo scolastico.

Il Consiglio Disciplinare di Convitto è composto dal Dirigente Scolastico, che lo presiede (o, in caso di assenza o impedimento, dall'Istitutore Coordinatore espressamente delegato), e da tutto il Personale Educativo del Convitto.

Il consiglio di Convitto è convocato dal Dirigente Scolastico di sua iniziativa o su richiesta scritta, contenente l'ordine del giorno, della maggioranza dei suoi membri. Il Consiglio si riunisce, di regola, una volta al mese.

## **ART.3 - RAPPORTI TRA CONVITTO E SCUOLA**

Allo scopo di migliorare il rendimento scolastico degli allievi convittori il Collegio degli Educatori, o suoi delegati, dovrà riunirsi periodicamente con il Collegio dei Docenti o con i consigli delle classi in cui sono presenti convittori. Un più stretto rapporto fra la scuola ed il Convitto deve essere attuato attraverso il Vice Preside, prioritariamente per i ritardi e le assenze degli alunni convittori, e i coordinatori di classe per i problemi legati a singoli allievi convittori.

Per la civile convivenza nell'ambito convittuale e per il rispetto reciproco tutti gli alunni convittori compresi quelli maggiorenni, sono tenuti a rispettare le norme del regolamento.

## **ART.4 - PERSONALE DEL CONVITTO**

Il personale educativo è una risorsa esclusiva e fondamentale del Convitto. Inserito nell'area della funzione docente, partecipa al processo di formazione umana e culturale degli allievi, coordina, nell'ambito delle sue competenze e funzioni e nel rispetto di autonomie culturali e professionali, tutte le attività degli allievi del gruppo a lui affidato in una cornice strutturata di rapporti professionali con i docenti

Il Personale Educativo del Convitto ha funzioni educative e di sorveglianza che si esercita mediante l'assistenza continua nei riguardi degli alunni convittori durante lo

studio, la ricreazione, i pasti, le passeggiate e nei dormitori; ha inoltre precise responsabilità con riguardo alla loro condotta disciplinare.

Le mansioni del personale ausiliario (collaboratori scolastici guardarobiere, infermiere cuochi) che lavorano nel Convitto sono definite dal vigente CCNL ed esplicitate mediante orari adeguati a garantire il servizio.

Tutto il personale operante nel convitto è tenuto a garantire il servizio sia in caso di sciopero che in casi di emergenza particolari (ad es. ordinanza di chiusura della scuola per neve).

---

## **REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DEL CONVITTO**

---

### **Art. 1 - SANZIONI DISCIPLINARI**

**Le sanzioni disciplinari si devono ispirare al principio fondamentale della finalità educativa e “costruttiva”, non solo punitiva della sanzione, devono tendere al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.**

Per quanto possibile, le sanzioni si devono ispirare al principio della riparazione del danno che, peraltro, non estingue la mancanza. Ai fini della recidiva si deve tener conto solo delle sanzioni disciplinari irrogate nel corso del medesimo anno scolastico. Per recidiva s'intende la reiterazione generica della violazione dei doveri.

Gli interventi sanzionatori non concernono solo il comportamento dello studente nel Convitto, ma anche in luoghi diversi dalle aule scolastiche (viaggi d'istruzione, uscite didattiche, visite, spettacoli, conferenze, ecc.).

### **Art. 2 - ORGANI COMPETENTI E SANZIONI**

- La sanzione, a seconda della gravità della mancanza disciplinare e del fatto che sia stata reiterata o meno, può essere comminata da:
  - a) L'**Educatore** in servizio,
  - b) Il **Dirigente Scolastico**,
  - c) Il **Consiglio disciplinare del convitto**. Esso è composta da: il Dirigente Scolastico, il personale educativo.
  
- Tenuto conto dei principi e dei criteri sopra descritti l'organo competente deve irrogare i seguenti provvedimenti disciplinari in corrispondenza delle relative infrazioni:
  - a) Il **richiamo verbale e scritto sul registro degli educatori** con privazione della libera uscita e/o di permessi vari è comminato dall'educatore in servizio per:
    1. scorrettezze lievi verso i compagni, i docenti o il personale non docente;
    2. disturbo durante le attività proposte;
    3. mancanze ai doveri di diligenza e puntualità;

4. uso di apparecchiature non consentite o oggetti in modo improprio o inopportuno (es. telefoni cellulari, Pc, radio, ecc.) che non siano comunque lesive della privacy e/o dell'immagine del Convitto;
  5. abbigliamento non consono all'ambiente scolastico;
  6. allontanamento non autorizzato dai locali individuati dall'educatore per l'espletamento delle varie attività, esclusi gli spostamenti non autorizzati da un piano all'altro.
- b) Il richiamo scritto sul registro di squadra** con privazione della libera uscita, di permessi vari e comunicazione alla famiglia è comminato dall'educatore in servizio o dal Rettore per:
1. recidiva dei comportamenti di cui alla lettera precedente;
  2. trasgressione della legge anti fumo.
- c) L'allontanamento dal Convitto da uno a sette giorni** è comminato dalla Consiglio disciplinare per:
1. danneggiamento volontario di oggetti di proprietà della scuola o di altri arredi o strutture scolastiche;
  2. violazioni non gravi alle norme di sicurezza;
  3. recidiva della trasgressione della norma anti fumo.
  4. terza nota sul registro di squadra;
  5. assenza ingiustificata con rientro tardivo in Convitto, falsificazione della giustificazione e falsificazione o manomissione dei documenti scolastici;
  6. falsificazione delle comunicazioni famiglia – convitto;
  7. turpiloquio, ingiurie e offese verso compagni, docenti e personale non docente;
  8. gravi scorrettezze verso i compagni, gli insegnanti, il personale;
  9. spostamento non autorizzato da un piano all'altro dell'edificio;
- d) L'allontanamento dal Convitto da otto a quindici giorni** è comminato dal Consiglio disciplinare per:
1. recidiva dei comportamenti di cui alla lettera precedente;
  2. violazioni gravi alle norme di sicurezza;
  3. allontanamento dall'edificio scolastico, non autorizzato, durante le attività didattiche e formative;
  4. consumo e/o diffusione di bevande alcoliche;
  5. furto di oggetti di proprietà della scuola o di altri;
  6. violazione della privacy degli altri alunni e/o del personale o comportamenti che siano lesivi dell'immagine del Convitto.

➤ **La recidiva dei comportamenti di cui alla lettera c) e le violazioni di cui alla lettera d), possono comportare la dichiarazione, da parte del Consiglio disciplinare, della “non idoneità alla vita convittuale” e pertanto la non riconferma, per l'anno successivo, alla frequenza nell'Istituto.**

- e) L'allontanamento dal convitto oltre i quindici giorni** è comminato dal Consiglio d'Istituto quando ricorrono due condizioni:
- 1) devono essere stati commessi “reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana (ad es. violenza privata, minaccia, percosse, ingiurie, molestie di natura sessuale, ecc.);
  - 2) oppure deve esservi una concreta situazione di pericolo per l'incolumità delle persone (ad

es. incendio o allagamento).

Il fatto commesso deve essere di tale gravità da richiedere una deroga al limite dell'allontanamento fino a 15 giorni previsto dal 7° comma dell'art. 4 dello Statuto.

In tal caso la durata dell'allontanamento è adeguata alla gravità dell'infrazione, ovvero al permanere della situazione di pericolo.

**f) L'allontanamento dal convitto per l'intero anno scolastico** è comminato dal consiglio d'Istituto quando siano previste le seguenti condizioni, tutte congiuntamente ricorrenti:

- 1) devono ricorrere situazioni di recidiva, nel caso di reati che violino la dignità e il rispetto per la persona umana, oppure atti di grave violenza o connotati da una particolare gravità tali da determinare seria apprensione a livello sociale;
- 2) non sono esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico;

**Alcuni esempi:**

1. uso e/o spaccio di sostanze stupefacenti;
2. violenza sessuale;
3. denuncia penale per fatti avvenuti all'interno o all'esterno della scuola e che possono rappresentare pericolo per l'incolumità delle persone e per il sereno funzionamento della stessa;

**Art. 3 - SANZIONI PECUNIARIE**

Una sanzione pecuniaria è prevista in caso di danni arrecati dall'alunno convittori e in caso di trasgressione della normativa antifumo.

- Qualora un alunno sia causa, per incuria o dolo, del danneggiamento di beni del Convitto, del personale o degli altri alunni, subirà una sanzione sia disciplinare sia pecuniaria.

La sanzione pecuniaria sarà inflitta dal Dirigente Scolastico, valutata l'entità del danno e dovrà essere corrisposta al Convitto dalla famiglia dell'alunno, attraverso una delle seguenti modalità:

✓ **conto corrente postale** n°22664080.

- In caso di trasgressione della normativa antifumo l'alunno subirà una sanzione sia disciplinare sia pecuniaria.

La sanzione pecuniaria va da un minimo di €. 27,50 fino a un massimo di €. 275,00 per le aggravanti previste dalla legge.

Essa dovrà essere corrisposta al Convitto, dalla famiglia dell'alunno, attraverso una delle seguenti modalità:

✓ **conto corrente postale** n°22664080

**Art. 4 - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE**

- 1) Le sanzioni disciplinari sono irrogate a conclusione di un procedimento articolato come segue:

- ✓ contestazione dei fatti da parte dell'educatore o del Dirigente Scolastico;
- ✓ esercizio del diritto di difesa da parte dello studente;
- ✓ decisione.

- 2) Lo studente può esporre le proprie ragioni verbalmente o per iscritto.
- 3) Per le sanzioni che prevedono l'allontanamento dal Convitto o il pagamento del danno, lo studente può esporre le proprie ragioni in presenza dei genitori.
- 4) Può essere offerta allo studente la possibilità di convertire la sospensione dalle lezioni con attività in favore della comunità scolastica.
- 5) In caso di sanzione con sospensione se ne deve dare comunicazione ai genitori, a cura del Dirigente Scolastico o del coordinatore del convitto.

#### **Art. 5 - IMPUGNAZIONE E ORGANO DI GARANZIA**

- Per quanto attiene **all'impugnazione** delle sanzioni disciplinari le modifiche introdotte dal D.P.R. 235/07 sono finalizzate a garantire da un lato "**il diritto di difesa**" degli studenti e, dall'altro, **la snellezza e rapidità del procedimento**, che deve svolgersi e concludersi alla luce di quanto previsto, della Legge 7 agosto 1990, n. 241.
- Il procedimento disciplinare verso gli alunni è azione di natura amministrativa, per cui il procedimento che si mette in atto costituisce procedimento amministrativo, al quale si applica la normativa introdotta dalla Legge n. 241/90 e successive modificazioni, in tema di avvio del procedimento, formalizzazione dell'istruttoria, obbligo di conclusione espressa, obbligo di motivazione e termine.
- Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chiunque abbia interesse (genitori e studenti), entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, all'Organo di Garanzia interno alla scuola che decide nel termine di dieci giorni.
- L'Organo di Garanzia è sempre presieduto dal Dirigente Scolastico e si compone, per la scuola secondaria di secondo grado, da un docente designato dal Consiglio d'Istituto, da un rappresentante eletto dagli studenti e da un rappresentante eletto dai genitori;
- L'Organo di Garanzia di cui al comma 1 e comma 2 decide, su richiesta degli studenti della scuola secondaria superiore o di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente Regolamento e dello Statuto delle studentesse e degli studenti.
- Il voto relativo ai ricorsi sottoposti all'Organo di Garanzia è segreto. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi; in caso di parità prevale il voto del Presidente. Non è consentita l'astensione.

#### **Art. 6 - ORGANO DI GARANZIA REGIONALE**

Il comma 3 del citato art. 5 modifica l'ulteriore fase di impugnatoria: la competenza a decidere sui reclami contro le violazioni dello Statuto, anche contenute nei Regolamenti d'Istituto, già prevista dall'originario testo del DPR 249/98, viene specificatamente attribuita alla competenza del Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale o da un suo delegato che presiede l'Organo di Garanzia Regionale.

Detto Organo dura in carica due anni scolastici ed è composto, di norma, per la scuola secondaria di secondo grado, da due studenti designati dal coordinamento regionale delle consulte provinciali degli studenti, da tre docenti e da un genitore designati nell'ambito della comunità scolastica regionale. Per la scuola secondaria di primo grado, in luogo degli studenti sono designati altri due genitori.

L'Organo di Garanzia Regionale, dopo aver verificato la corretta applicazione della normativa e dei regolamenti, procede all'istruttoria esclusivamente sulla base della documentazione acquisita o di memorie

scritte prodotte da chi propone il reclamo o dall'Amministrazione. Non è consentita in ogni caso l'audizione orale del ricorrente o di altri controinteressati. L'Organo di Garanzia Regionale deve esprimere il proprio parere entro il termine perentorio di 30 giorni. Qualora entro tale termine l'Organo di Garanzia non abbia comunicato il parere o rappresentato esigenze istruttorie, per cui il termine è sospeso per un periodo massimo di 15 giorni e per una sola volta (Art.16 -comma 4 della Legge 7 agosto 1990, n. 241), il Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale può decidere indipendentemente dal parere.

#### (Norme finali)

*Gli Organi Collegiali competenti possono annualmente emanare disposizioni più specifiche e dettagliate, per una più puntuale applicazione delle norme contenute nel presente Regolamento.*

*Dei contenuti del presente Regolamento gli studenti e le famiglie sono informati all'atto dell'iscrizione in forma chiara, efficace e completa e si vincolano a rispettarlo sottoscrivendo il Patto Educativo di Corresponsabilità.*

*Il presente Regolamento per il settore convitto è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione e diventa vincolante con la sua adozione e pubblicazione all'albo.*

Il/La sottoscritto/a \_\_\_\_\_

genitore dell'alunno/a \_\_\_\_\_

iscritto alla frequenza del Convitto di Sorgono

**DICHIARA**

di aver ricevuto il Regolamento di Istituto e di aver letto tutte le norme che lo compongono di condividere le coordinate educative enunciate e coadiuvare i docenti nella loro realizzazione.

Firma del Genitore  
(o di chi ne fa le veci)

\_\_\_\_\_

Firma dell'allievo

\_\_\_\_\_

Sorgono, \_\_\_\_\_